

CAMERA DEI DEPUTATI N. 856

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELILLA

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti il transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione e degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale non docente

Presentata il 30 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (« Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario », cosiddetto decreto-legge « *spending review* »), recano disposizioni concernenti il transito di personale docente inidoneo per motivi di salute e degli insegnanti tecnico-pratici nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

Con le citate disposizioni del decreto-legge *spending review*, si è compiuta una doppia ingiustizia: a danno di insegnanti gravemente ammalati che oggi offrono per

quel che possono il loro contributo di lavoro alla scuola e a danno di ATA precari sulla cui pelle si gioca il cosiddetto « risparmio » di spesa. Persone, queste ultime, che con dedizione e competenza stanno svolgendo un lavoro per nulla semplice, visto l'appesantimento burocratico che grava sulle autonomie scolastiche dotate di segreterie ormai ridotte all'osso dai tagli previsti dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

In particolare, il citato comma 13 stabilisce che il personale docente dichiarato

permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transita nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale (USR), da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Attualmente circa 3.500 docenti, poco più del 2 per cento degli insegnanti della scuola pubblica, sono inidonei all'insegnamento ma idonei ad altri compiti, come la programmazione e l'approfondimento della didattica, le attività connesse all'insegnamento, le cosiddette funzioni strumentali, la cura della biblioteca, dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame, i *test* Invalsi.

L'inidoneità in un profilo, con l'opportunità di svolgere altri compiti, evita la discriminazione di un lavoratore per le sue condizioni di salute ed è anche un'opportunità per il luogo di lavoro di poter continuare ad usufruire, sia pure in parte, della professionalità di quel lavoratore.

Per questi motivi appare incomprensibile e lesiva del loro ruolo di docenti la scelta del decreto-legge *spending review* di spostare i docenti inidonei nei ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici delle scuole, licenziando di fatto gli ATA precari. I docenti inidonei sono privati del loro ruolo e retrocessi di qualifica, chiamati a svolgere funzioni amministrative e tecniche per le quali non hanno nessuna preparazione e formazione. Questa scelta non aiuta la scuola, ma rappresenta l'ennesimo fattore di indebolimento, senza peraltro raggiungere gli obiettivi fissati di contenimento della spesa.

A tutt'oggi non è stato ancora chiarito il futuro del personale oggetto di queste norme e non sono state ancora regolate le modalità e i termini di questo passaggio.

Con riferimento al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il comma 13 dispone l'utilizzazione, entro venti giorni

dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso la ASL, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, ovvero su posti di altra provincia.

Il comma 14 riguarda invece il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C-esercitazioni di pratica professionale), per il quale si prevede il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto. Il transito è effettuato con decreto del direttore generale del competente USR, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il personale è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il comma 15 dispone infine che i criteri e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La presente proposta di legge prevede dunque l'abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella convinzione che la norma che dispone il transito di personale docente inidoneo per ragioni di salute e degli insegnanti tecnico pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) non risolve il problema del suddetto personale né del personale precario amministrativo e tecnico ed è lesivo della professionalità e della dignità dei docenti e dello stesso funzionamento della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati in 115 milioni di euro per l'anno 2013, in 111 milioni di euro per l'anno 2014 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 115 milioni di

euro per l'anno 2013, a 111 milioni di euro per l'anno 2014 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 non risultino adeguati a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità sono disposte la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessaria a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

